
MISURE URGENTI TUTELA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Come indicato nell'informativa 06/2025 del 10/11/2025, il Decreto Legge n°159 del 31/10/2025 recante Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, è stato convertito in Legge n°198 del 29/12/2025, emanato per un rafforzamento della cultura della sicurezza volto all'incremento della prevenzione e alla riduzione degli infortuni in ogni ambito lavorativo.

Rispetto all'informativa precedente, la legge ha introdotto alcune modifiche al decreto, che si riportano di seguito in **grassetto**.

Revisione delle aliquote di oscillazione e dei contributi in agricoltura da parte di INAIL

A partire dal 1° gennaio 2026, è prevista la revisione delle aliquote per andamento infortunistico per le aziende virtuose e la revisione dei contributi in agricoltura.

Sono escluse dal riconoscimento del beneficio le aziende che abbiano riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Termine massimo per l'erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro nelle imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

In considerazione del basso livello di rischio e delle peculiari modalità di erogazione del servizio, negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e nelle imprese turistico-ricettive, la formazione e l'eventuale addestramento specifico di cui all'articolo 37, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 81/2008, si concludono entro trenta giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro.

Lista di conformità INL

Come orientamento dell'attività di vigilanza, viene data priorità ai controlli sui Datori di Lavoro che operano in regime di subappalto, pubblico o privato.

La Lista di conformità dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro include le aziende che, dopo un controllo ispettivo in materia di lavoro e di salute e sicurezza, risultano pienamente in regola.

Queste imprese ricevono un attestato di conformità e vengono considerate a basso rischio di irregolarità.

Per questo motivo, l'INL può decidere di non effettuare ulteriori verifiche sugli ambiti già controllati, fatta eccezione per quelle relative alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che restano sempre possibili.

Badge di cantiere

Le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento prevista dal D. Lgs. 81/08 (art. 18 co.1 lett. u, e dell'art. 26 co. 8) e dalla L. 136/2010 (art. 5), dotata di un codice univoco anticontraffazione.

La tessera, utilizzata come badge con gli elementi identificativi del dipendente (lavoratore), è resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa).

Inoltre, saranno individuati entro il 30/12/2025 anche ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato in cui sarà introdotto il badge.

Patente a crediti

Sono apportate diverse modifiche tra le quali:

- **lavoro nero:** a partire dal 1 gennaio 2026, l'impiego di lavoratori subordinati senza che il Datore di Lavoro abbia effettuato la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, verrà sanzionata con decurtazione immediata di 5 crediti (prima sanzionata con punteggi progressivi in riferimento alla lunghezza del periodo di lavoro "in nero"), all'atto della notifica del verbale di accertamento emanato dagli organi di vigilanza;
- **sanzione:** l'importo minimo della sanzione amministrativa prevista a carico di imprese e lavoratori autonomi che operano in cantiere senza la patente a crediti o senza il documento equivalente è ora pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 12.000 euro;
- **sospensione:** nei cantieri soggetti alla patente a crediti, quando si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'INL può sospendere, in via cautelare, la patente fino a 12 mesi;
- **estensione ad altre attività:** verranno stabiliti gli ambiti di attività a rischio più elevato nei quali estendere l'obbligo di patente a crediti, con prioritario riferimento alle attività in cui è elevata l'incidenza delle lavorazioni in appalto e subappalto.

Prevenzione e formazione

Misure generali di tutela

Tra le misure generali di tutela si prevede l'introduzione della programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Formazione RLS

Per le aziende che occupano meno di 15 lavoratori verrà introdotto l'obbligo di aggiornamento periodico della formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), finora obbligatorio solamente per le aziende che occupano più di 15 lavoratori.

Registrazione formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

È prevista la creazione del Fascicolo Elettronico del Lavoratore, dove saranno registrate le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione in materia di salute e sicurezza, consultabile dagli organi di vigilanza durante le ispezioni per la verifica degli obblighi previsti.

Accertamento alcol-dipendenza e tossicodipendenza dei lavoratori

Entro il 31 dicembre 2026 verranno riviste le modalità di accertamento della tossicodipendenza e dell'alcol dipendenza tramite un accordo Stato-Regioni.

In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trascorsi sessanta giorni dal termine di cui al primo periodo, è autorizzato a intervenire con proprio decreto per l'attuazione di quanto stabilito.

Dispositivi di protezione individuale

L'INAIL promuoverà interventi di sostegno rivolti in particolare alle microimprese, piccole e medie imprese, per l'acquisto e l'adozione in azienda di DPI caratterizzati da tecnologie innovative e sistemi intelligenti. Si estende anche agli indumenti di lavoro che assumono le caratteristiche dei DPI (individuati preliminarmente attraverso la valutazione dei rischi), l'obbligo di mantenerli in efficienza e in buone condizioni di igiene attraverso manutenzione, riparazioni e sostituzioni necessarie, seguendo le indicazioni del fabbricante.

Scale e lavori in quota

Le scale verticali permanenti alte più di 5 metri e con inclinazione superiore a 75 gradi, fissate ad un supporto e utilizzate per l'accesso, devono essere provviste, in alternativa, in base alla valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall'alto o di una gabbia di sicurezza.

I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata.

Nel caso venga adottata la gabbia di sicurezza, questa deve essere dotata di maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di 60 centimetri.

Nei lavori in quota, si prevede che i sistemi di protezione collettiva cui si deve dare priorità, rispetto ai sistemi di protezione individuale, siano parapetti e reti di sicurezza.

Se questi non sono attuabili, i lavoratori devono utilizzare sistemi di protezione individuale adeguati all'uso specifico (privilegiando i primi tre), come:

- sistemi di trattenuta;
- sistemi di posizionamento sul lavoro;
- sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi;
- sistemi di arresto caduta.

Questi sistemi, costituiti da un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento, devono essere collegati ad un punto di ancoraggio sicuro.

Tutela studenti

Per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola lavoro, l'INAIL coprirà anche gli infortuni in itinere, occorsi nel tragitto casa-lavoro e viceversa.

Inoltre, per garantire un ambiente di apprendimento sicuro e conforme agli obiettivi formativi previsti dai percorsi di formazione scuola-lavoro, le convenzioni stipulate tra le istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti non possono prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio, così come individuate nel DVR dell'impresa ospitante.

Linee guida "Near Miss"

Il Ministero del lavoro, d'intesa con l'INAIL, adotterà linee guida per l'identificazione, il tracciamento e l'analisi dei mancati infortuni (Near Miss) da parte delle imprese con più di 15 dipendenti, entro il 30 aprile 2026.

Con un Decreto Ministeriale, inoltre, verranno individuate:

- le modalità attraverso le quali le imprese comunicheranno i dati aggregati sugli eventi segnalati come mancati infortuni e le azioni correttive o preventive intraprese per il miglioramento della sicurezza;
- i criteri utili alla predisposizione annuale di un rapporto di monitoraggio nazionale sui mancati infortuni, anche ai fini della definizione di interventi formativi e di sostegno tecnico alle imprese.

Le linee guida sono adottate tenendo conto delle procedure per la gestione degli incidenti e la segnalazione dei mancati infortuni già elaborate dall'INAIL, che restano ferme fino al loro eventuale aggiornamento o integrazione in coerenza con le medesime linee guida, anche al fine di evitare duplicazioni di adempimenti.

Controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro

Viene modificato l'art. 15 della L. 125/2001, consentendo l'effettuazione dei controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro non più esclusivamente al medico competente ma anche al personale sanitario dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle ASL.

Sorveglianza sanitaria e promozione della salute

I controlli sanitari previsti dal D. Lgs. 81/08 o comunque disposti dal medico competente cui devono sottoporsi i lavoratori, devono essere computati nell'orario di lavoro ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva.

Viene introdotta una nuova visita medica da effettuarsi prima o durante il turno lavorativo, quando vi sia ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzata alla suddetta verifica, per le attività lavorative ad elevato rischio infortuni.

Come nuovo obbligo, il Medico Competente dovrà fornire informazioni ai lavoratori sull'importanza della prevenzione oncologica, promuovendo l'adesione ai programmi di screening oncologici previsti dai livelli essenziali di assistenza (LEA).

Inoltre, verranno introdotte misure per sostenere iniziative di promozione della salute nei luoghi di lavoro e garantire ai lavoratori la fruizione di permessi retribuiti per effettuare, durante l'orario di lavoro, gli screening oncologici inclusi nei programmi di prevenzione del SSN.

